



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 3/21

Dec. n. 4/21

Il giorno 2 febbraio 2021 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70, il

TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino – Presidente estensore

Avv. Paolo De Matteis – Componente

Avv. Claudio Fiorentino – Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso del sig. **VERSACE Renato**, nato a Roma l'8.08.1988, avverso l'esclusione della propria candidatura alla carica di Consigliere del Co.Re. Calabria, in occasione della Assemblea Regionale Elettiva del Comitato Regionale FMI Calabria in programma il giorno 7 marzo 2021.

In ordine al ricorso proposto dal sig. Versace Renato in data 28.01.2021 – e giunto al Tribunale Federale in data 29.01.2021 alle ore 12.41 si osserva quanto segue.

Il ricorrente, Versace Renato, nato l'8.08.1988, proponeva la sua candidatura a Consigliere Regionale del Co.re Calabria – assemblea elettiva fissata per il giorno 07.03.21, termine ultimo per la presentazione delle candidature fissato al giorno 26.01.21 ore 10.00 – a mezzo raccomandata a/r, così come previsto dal regolamento attuativo delle assemblee regionali elettive.

La predetta raccomandata a/r non era però pervenuta alla Segreteria Generale FMI nei termini previsti dal regolamento attuativo. Pertanto in data 27.01.2021 la Segreteria Generale F.M.I., allo scadere del termine previsto per la presentazione delle candidature, redigeva l'elenco delle candidature ammesse, e, successivamente, provvedeva a dichiarare l'inammissibilità della candidatura del Versace Renato pervenuta a mezzo pec in data 26.01.21 ore 12.52 per non aver rispettato il termine perentorio di presentazione della candidatura come disposto dalle norme di attuazione.

Avverso tale decisione il Versace presentava ricorso al Tribunale Federale F.M.I. insistendo per l'accoglimento della sua candidatura rappresentando di aver provveduto ad inviarla in data 23.01.2021 a mezzo raccomandata a/r – come previsto dall'art. 11 del regolamento di attuazione – e poi, successivamente, per mero scrupolo, a mezzo pec – altra modalità prevista dal suddetto art.11 - all'indirizzo indicato nella convocazione ufficiale

dell'assemblea elettiva core.calabria@pec.federmoto.it. In tal caso però, sostiene il ricorrente, la pec veniva rifiutata dal sistema in quanto l'indirizzo non risultava essere corretto; effettivamente vi è stato un errore nella trascrizione del detto indirizzo nella comunicazione ufficiale - in realtà l'indirizzo corretto è corecalabria@pec.federmoto.it.

Il ricorrente aveva poi nuovamente inviato la propria candidatura a mezzo pec il giorno 26.01.2021 alle ore 12,52.

All'uopo, raccolte le osservazioni della Segreteria Generale F.M.I., si osserva che il ricorso del sig. Versace **è infondato e pertanto debba essere rigettato** e la sua candidatura deve essere considerata inammissibile.

La decisione trova fondamento nelle seguenti considerazioni.

Il sig. Versace provvedeva ad inviare raccomandata a/r per comunicare la propria candidatura a Consigliere del Comitato Regionale Calabria, come previsto dal sopra richiamato art. 11 delle disposizioni attuative. Tale missiva veniva presa in carico in data 23.01.2021 da un servizio di poste private (Sicilia Post) e la raccomandata veniva consegnata all'ufficio Comitato Regionale Calabria solo in data 28.01.2021 alle ore 12.48 – come risulta dalla copia della raccomandata in atti, e dal tracciamento estrapolato dalla pagina ufficiale di Poste Italiane. Successivamente, in data 28.01.2021 la raccomandata veniva poi trasmessa alla Segreteria Generale F.M.I. a mezzo pec.

La raccomandata a/r perveniva all'ufficio preposto alla ricezione solo in data 28.01.2021 oltre il termine previsto rappresentato dal 26.01.2021, termine

stabilito a pena di inammissibilità della presentazione della candidatura, mentre la candidatura a mezzo pec perveniva in data corretta ma ben oltre l'orario previsto a pena di inammissibilità (26.01.2021 ore 12.52 come da comunicazione Segreteria Generale F.M.I.).

Ebbene dalla lettura delle norme di attuazione per lo svolgimento delle assemblee regionali elettive F.M.I. – in particolare all'art. 11, il termine utilizzato è “**recapitate per posta presso la sede del Co.Re. Calabria**” – appare certo che l'elemento da tenere in considerazione per il corretto rispetto del termine perentorio di presentazione della candidatura sia la data in cui la missiva sia pervenuta e non la data di invio della stessa. In particolare, oltre all'interpretazione delle norme contenute nel citato regolamento di attuazione, pur volendo ricorrere al criterio interpretativo dell'analogia, appare certo che la giurisprudenza delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n° 24822 del 9.12.2015 ha stabilito che per la raccomandata comune a/r il momento di perfezionamento è la data in cui perviene al destinatario e non già quella in cui viene presa in carico dall'ufficio postale. A tale regola fanno eccezione i soli atti giudiziari, in tal caso il perfezionamento coincide con la presa in carico dell'ufficio postale.

Chiarito così il principio affermato dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte e considerata l'interpretazione delle norme contenute nel regolamento di attuazione delle assemblee elettive regionali F.M.I., il ricorso va rigettato atteso che la raccomandata a/r **perveniva** all'ufficio Co.Re. Calabria solo in data

28.01.2021 ore 12.48 e pertanto non rispettando il termine ultimo previsto che cadeva il giorno 26.01.2021 alle ore 10.00.




Per quanto attiene l'altro motivo di doglianza espresso nel ricorso, relativo all'omesso invio della pec a causa dell'erronea indicazione dell'indirizzo riportato nella comunicazione ufficiale, si osserva che successivamente il ricorrente provvedeva ad inviare alla Segreteria Generale F.M.I., in data 28.01.2021, una dichiarazione in cui specificava di NON aver MAI inviato alcuna pec contenente la sua candidatura prima del 26.01.2021, e che si trattava di un errore riportato nel ricorso, pertanto l'unico motivo di doglianza oggetto del ricorso era costituito dall'invio della raccomandata, come risulta dalla missiva in atti che costituisce parte integrante della presente motivazione.

Per quanto attiene la circostanza dell'omessa indicazione nella comunicazione ufficiale anche della possibilità della consegna manuale della candidatura, anche in questo caso si osserva che la norma è chiara ed è contenuta in una fonte federale – norme attuative per lo svolgimento delle assemblee regionali elettive F.M.I.- facilmente consultabile su tutti i siti ufficiali, e pertanto anche questo motivo è privo di pregio e va rigettato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale F.M.I. **rigetta** il ricorso del sig. Versace Renato e per l'effetto conferma la dichiarazione di inammissibilità della sua candidatura a

Consigliere del Co.Re. Calabria per l'assemblea elettiva del Co.Re. Calabria del
07.03.2021.

Avv. Paolo De Matteis Avv. Luigi Musolino Avv. Claudio Fiorentino
  
PRESIDENTE I.F.

Depositata il 2 febbraio 2021

Il presente provvedimento sia comunicato a:

Versace Renato;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Co. Re. Calabria;

Motoclub di appartenenza del medesimo;

Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.